Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 32 del 08 luglio 2002

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 giugno 2002 - Deliberazione n. 2241 - Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi - **Por Campania 2000-2006 - Misura 5.1 - azione d1) - Modalità di trasmissione di infrastrutture per i servizi sociali. (con allegati).**

omissis

PREMESSO:

che il POR Campania 2000-2006 ha disciplinato nella Misura 5.1 i programmi di sviluppo urbano, con riferimento all'Asse CITTA', interessati dal Fondo strutturale FESR, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità urbana, attraverso, azioni specifiche da attuare con progetti integrati;

che il Complemento di Programmazione ha meglio identificato la Misura 5.1 specificando che essa prevede attraverso l'azione d) lo sviluppo delle infrastrutture per i servizi sociali e per i servizi alle imprese nell'ambito dei centri minori mediante lo sviluppo di processi di riqualificazione urbana;

che l'azione d) prevede due subazioni la d1, per la realizzazione o il recupero di infrastrutture per l'erogazione di servizi alla persona, da attuarsi nelle aree caratterizzate da forte disagio sociale, e la d2, per la realizzazione o il recupero di infrastrutture per l'erogazione di servizi alle imprese da attuarsi nell'ambito dei sistemi locali di sviluppo produttivo e turistico quali ad esempio i comuni compresi nei distretti industriali;

che nella Delibera di Giunta n. 3020 del 22.6.01 è riportato il Quadro finanziario della Misura 5.1, con le specifiche del riparto per le azioni A-B-C da attuarsi nei cinque capoluoghi di provincia e del riparto per l'azione D da attuarsi nei centri minori, quest'ultimo ammontante in totale a euro 59.609.480,00 di cui il 60% va alla subazione d1, destinata a servizi sociali, ed è pari a 35.765.688,00 euro;

che con delibera n. 560 del 28/2/02 è stato modificato il C.d.P. al capitolo IE e che in particolare sono state integrate le tipologie dei progetti integrati prevedendo i piani di zona sociali (PZS) come terza tipologia del PI;

che, sono stati, approvati dalla Regione, con delibera n. 1874 del 10.5.02, n. 42 Piani di Zona sociali, presentati dai comuni capofila, con interventi infrastrutturali a servizio dei relativi ambiti territoriali di zona;

Ritenuta l'opportunità di prevedere e disciplinare le condizioni di accesso ai finanziamenti delle infrastrutture previste nei piani di zona sociali;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Gli Enti locali, o le associazioni comunque costituite tra Enti locali, possono consegnare a mano istanza corredata dalla scheda (Allegato A) elaborata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Campania e relativa a progetti di infrastrutture per servizi sociali nell'ambito di centri minori, a far data dal 1 luglio 2002 e non oltre il 30 giugno 2003 all'A.G.C. Programmazione via Santa Lucia 81, stanza n. 48, 5° piano, nei giorni dispari dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La documentazione redatta in triplice copia, sarà valutata in ordine alla priorità di consegna. Essa comprende:

• la richiesta di finanziamento del Comune che appalta i lavori, con allegato il quadro economico delle spese previste;

• la scheda relativa al progetto, di infrastrutture per servizi sociali ivi allegata e reperibile sul sito Internet della Regione Campania;

• la attestazione del Comune Capofila che il progetto è stato inserito nel Piano di Zona Sociale, approvato dalla Regione il 10.5.02.

I fondi assegnati alla Misura 5.1, azione d1, ammontano a 35.765.688,00 Euro.

In ogni ambito sociale verranno finanziati al massimo tre interventi selezionati con riferimento ai servizi ritenuti essenziali dalla Legge 328/2000 ed alle Linee di programmazione regionale adottate con Delibera n. 1826/2001. Il tetto finanziario che in linea di massima non può essere superato per ogni ambito è di 3,5 Meuro. Saranno ammessi gli interventi, relativi ad infrastrutture (ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici da adibire per servizi alla persona inseriti nel Piano di zona sociale

consegnato il 28 febbraio 2002, ed approvato con delibera n. 1874 del 10.5.02. I progetti che devono, essere cantierabili, ovvero esecutivi e dotati di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta, prescritti dalle vigenti norme per poter effettuare l'appalto dei lavori, saranno valutati dal Nucleo di Valutazione e Verifica, degli Investimenti, sentito il Responsabile della Misura 5.1, per la verifica di fattibilità degli stessi. Nel caso di più comuni consorziati occorre designare il Comune che sarà destinatario dei contributi comuntari, ovvero, l'Ente appaltante dell'opera. Non saranno ammessi interventi:

• che ricadono nei comuni capoluogo di provincia;

• che ricadono nel comune di Anacapri, che non ha sottoscritto, il piano di zona sociale dell'ambito territoriale N13, capofila il comune di Sorrento;

• che hanno già richiesto ed ottenuto sullo stesso progetto finanziamento sul POP 94-99;

• che non sono inseriti nel programma triennale 2002/2004 delle opere pubbliche di cui alla Legge 109/94 e successive;

• che non siano cantierabili.

Il presente atto sarà trasmesso alla A.G.C Programmazione per i provvedimenti di competenza, all'A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali, ed al Dirigente di Staff per le attività correlate alla interrelazione tra programmazione regionale e fondi comunitari.

Il presente atto sarà pubblicato sul BURC e inserito unitamente alla scheda dei progetti in foglio elettronico presso il sito www.regione.campania.it per le forme di pubblicità previste dal POR Campania.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino